



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in
ECONOMIA E COMMERCIO

LE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

THE FUNCTIONS OF THE COURT OF AUDITORS

Relatore:
Prof.ssa MONICA DE ANGELIS

Rapporto Finale di:
PIETRO CANONICI

Anno Accademico 2022/2023

LE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO I - Una panoramica sulle funzioni della Corte dei conti	5
1 - Funzione, attori e struttura della Corte	5
2 - Il codice di giustizia contabile	9
CAPITOLO II - Il processo contabile	11
1 - Il giudizio di responsabilità	11
1.1 - Il rito ordinario	13
1.2 - I riti speciali	14
2 - Il giudizio sui conti	16
3 - Il giudizio pensionistico	18
4 - Altri giudizi ad istanza di parte	20
CAPITOLO III - L'esito dell'attività giurisdizionale	21
1 - L'impugnazione della sentenza	21
1.1 - L'appello	22
1.2 - L'opposizione del terzo	23
1.3 - La revocazione	23
1.4 - Il ricorso per cassazione	24
2 - L'interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione	25

CAPITOLO IV - La Corte dei conti verso la digitalizzazione	27
CONCLUSIONI	30
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	32

INTRODUZIONE

La presente trattazione nasce dalla volontà di approfondire il ruolo e la funzione della Corte dei conti, una realtà di fondamentale importanza all'interno del sistema giuridico italiano.

L'obiettivo che questa tesi si pone dunque è quello di illustrare il funzionamento della giustizia contabile. Nel primo capitolo si intende fornire al lettore una panoramica sulla struttura e sul funzionamento della Corte, analizzando il ruolo degli attori e delle fonti alle quali la giustizia contabile attinge.

Nel secondo capitolo verrà trattato il processo contabile e, entrando nello specifico, tutte le tipologie di giudizi che i magistrati contabili sono chiamati ad affrontare. L'ambito di giudizio nei processi è molto ampio; possono essere chiamati a rispondere del loro operato non solo persone fisiche, come nei casi dei giudizi di responsabilità e di conto, ma anche enti pubblici come spesso accade nei giudizi pensionistici.

Il terzo capitolo illustra l'ultima fase del processo contabile ovvero l'esito dell'attività giurisdizionale. Qui verranno affrontate rispettivamente l'impugnazione delle sentenze e quindi la possibilità per il convenuto di ricorrere in appello e cassazione, l'interpretazione della sentenza e infine l'esecuzione e la condanna.

Da ultimo, nel quarto capitolo, viene posta l'attenzione sul processo di digitalizzazione che sta interessando la Corte negli ultimi anni. Con la pandemia, infatti, tale processo ha avuto una forte impennata e quella che

era inizialmente una necessità è divenuta un'interessante opportunità. La possibilità di adempiere agli obblighi burocratici e di relazionarsi con la Corte direttamente da remoto ha permesso di abbreviare le tempistiche e di semplificare i passaggi previsti per il normale funzionamento della giustizia contabile.

Gli argomenti trattati all'interno dell'elaborato riguardano in misura prevalente ambiti di responsabilità della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, affrontando solo parzialmente i ruoli di Sezione di Controllo e Procura. Questa scelta è frutto della decisione di approfondire in particolare l'ambito con il quale sono entrato in contatto attraverso il tirocinio formativo che ho svolto presso la Sezione Giurisdizionale della regione Marche nei mesi di aprile e maggio 2022 e che mi ha molto interessato.

CAPITOLO I

Una panoramica sulle funzioni della Corte dei Conti

1. Funzione, attori e struttura della Corte

La Corte dei conti è un ente di diritto pubblico previsto dalla Costituzione e definito come “organo ausiliario” dalla stessa, al pari del Consiglio di Stato e del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro.

Il suo ruolo all’interno della giurisprudenza si concretizza in tre diverse tipologie di attività svolte rispettivamente dalle tre sezioni che compongono la Corte. La sezione di Controllo svolge una duplice funzione di controllo:

- preventivo, sulla legittimità degli atti del Governo;
- successivo, sulla gestione della spesa pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il secondo tipo di attività, ovvero quella giurisdizionale, viene svolta dall’omonima sezione ed esplica i suoi effetti in ambito di contabilità pubblica e di pensioni civili, militari e di guerra. Passano al vaglio della Corte infatti gli agenti contabili, i funzionari pubblici e gli amministratori che gestiscono il denaro pubblico.

La terza e ultima tipologia di attività è svolta dalla procura, nella quale operano giudici contabili con funzione di pubblico ministero.

Con riguardo all'attività giurisdizionale, la legge n. 19/1994 ha sancito la presenza di sezioni di primo grado in ogni capoluogo di Regione «con l'eccezione della Regione Trentino Alto Adige, dove sono state istituite due sezioni decentrate, una presso la Provincia autonoma di Trento ed una presso quella di Bolzano»¹. La medesima legge prevede inoltre la possibilità di ricorso in appello presso le tre sedi di Roma che si esprimono sui casi di tutte le regioni ad esclusione della Regione Sicilia per la quale provvede la sezione di Palermo.

L'ultimo grado della giustizia contabile è rappresentato dalle sezioni riunite, definite dal sito ufficiale della Corte stessa come «organo di chiusura del sistema di giurisdizione amministrativo-contabile con competenza a decidere sulle questioni di massima e conflitti di competenza»².

All'interno della Corte operano personale amministrativo e giudici contabili; con riguardo a questi ultimi possiamo distinguere tre gradi di anzianità, in ordine crescente Referendari, Primi Referendari e Consiglieri. Presso ogni sezione regionale sono inoltre presenti il Presidente della Sezione Giurisdizionale, il Presidente della Sezione di Controllo e il Procuratore Regionale. Per quanto concerne invece l'intero organo occorre aggiungere che l'art. 100 della l. 117/1998 ha previsto alla guida della Corte un Consiglio di Presidenza composto da:

- Il Presidente della Corte dei conti (carica attualmente ricoperta dal giud. Guido Carlino);

¹ www.treccani.it/enciclopedia/corte-dei-conti

² www.corteconti.it/Home/ChiSiamo/Storia/RiformeCorte

- Il Procuratore Generale della Corte (attualmente giud. Angelo Canale);
- Il Presidente Aggiunto (attualmente giud. Tommaso Miele);
- Due componenti eletti dal Senato della Repubblica (attualmente on. Gabriele Fava e on. Luigi Balestra);
- Due componenti eletti dalla Camera dei Deputati (attualmente on. Francesco Fimmanò e on. Francesco Saverio Marini);
- Quattro membri eletti dalla Corte dei Conti (attualmente giud. Pio Silvestri, giud. Roberto Benedetti, giud. Andrea Lupi, giud. Claudio Chiarenza).

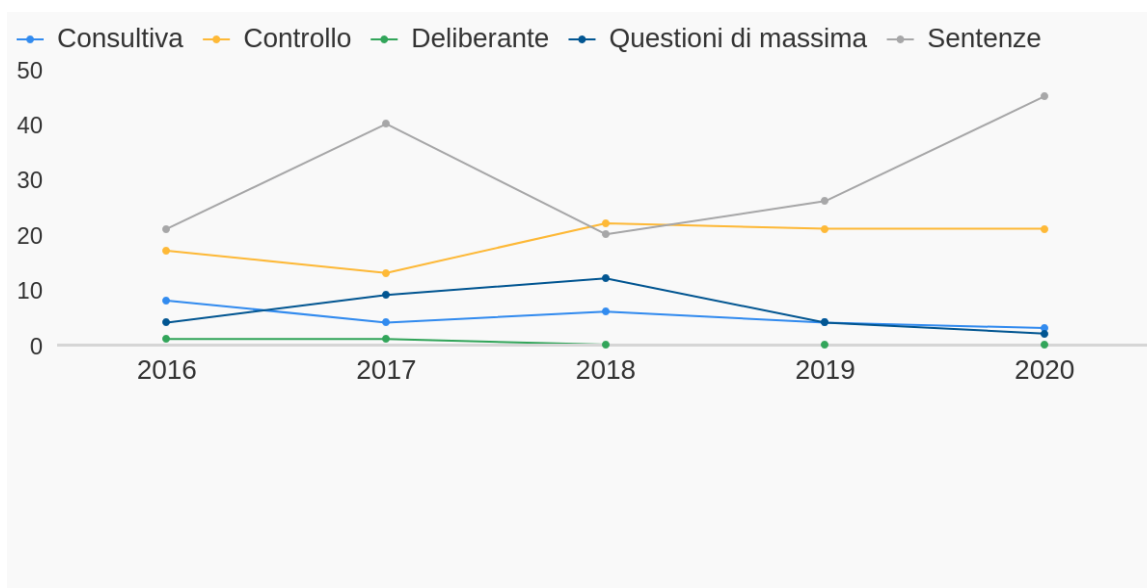
I giudici contabili ricoprono un ruolo molto importante; essi infatti, come già accennato, hanno il compito, tra gli altri, di giudicare «sulla responsabilità amministrativa e contabile di amministratori, dipendenti e tesorieri delle amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, enti locali)»³. Si evince quindi l'importanza del loro operato a tutela e salvaguardia del denaro pubblico e della gestione dello stesso. Proprio in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 della Corte dei conti, l'allora premier Mario Draghi si esprime definendo la Corte "quale organo di garanzia della legalità contabile e degli equilibri di bilancio dell'intera amministrazione pubblica".

È proprio per l'importanza del ruolo di tale organo che si è deciso di garantire allo stesso una maggiore autonomia e indipendenza per i magistrati contabili; essi, infatti, non rispondono al Consiglio superiore della magistratura (al pari degli altri magistrati), bensì al sopracitato

³ A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, il Mulino, Bologna, 2018 (pag. 427)

Consiglio di Presidenza della Corte dei conti «competente a decidere su tutti i provvedimenti relativi al loro status»⁴.

In conclusione, per avere un'idea «della mole di lavoro svolta basti pensare che negli ultimi 5 anni sono stati prodotti dalle varie sezioni quasi 9mila atti»⁵. Inoltre, concentrando l'attenzione sulle sezioni riunite (organo al vertice della Corte dei conti) tra gli anni 2016 e 2020 emerge come “solo” il loro operato abbia prodotto ben 152 sentenze, ripartite nei diversi ambiti di competenza come indicato nel grafico sottostante.



Fonte: (www.openpolis.it)

⁴ www.treccani.it/enciclopedia/corte-dei-conti/

⁵ www.openpolis.it

2. Il codice di giustizia contabile

Il codice di giustizia contabile, disposto dalla legge n. 124 del 2015 e approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 10/08/2016, rappresenta «una raccolta organica e sistematica delle disposizioni processuali di tutte le tipologie di giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti»⁶.

Il codice è strutturato in otto parti, ognuna delle quali illustra e regola il funzionamento di una o più fasi del processo contabile.

La parte I, denominata “Disposizioni Generali”, è suddivisa a sua volta in quattro “titoli” che descrivono rispettivamente i principi generali e gli organi della giurisdizione, le parti e i difensori, gli atti processuali e infine i provvedimenti. Questa prima parte del Codice espone quindi una panoramica generale, necessaria per potersi interfacciare con la Corte e i suoi attori.

Le parti II, III e IV portano il nome dell’omonima tipologia di giudizio che descrivono, ovvero rispettivamente: “Giudizi di responsabilità”, “Giudizio sui conti” e “Giudizi pensionistici”. In queste tre tipologie, con l’aggiunta della parte V “Altri giudizi ad istanza di parte”, rientrano la totalità dei giudizi di cui la Corte dei conti si occupa.

Nella parte VI, intitolata “Impugnazioni”, vengono discussi i “rimedi contro le decisioni”, ovvero l’appello, l’opposizione del terzo, la revocazione e infine il ricorso per cassazione (previsto per i soli motivi inerenti alla giurisdizione).

⁶ www.funzionepubblica.gov.it/articolo/riforma-della-pa/19-09-2016/codice-della-giustizia-contabile

La parte VII, denominata “Interpretazioni del titolo giudiziale ed esecuzione”, racchiude gli ultimi articoli del codice riguardanti i giudizi (da artt.211 a 218) divisi in tre capi; il capo I descrive l’interpretazione del titolo giudiziale, il capo II l’esecuzione delle sentenze di condanna mentre il capo III riguarda il giudizio di ottemperanza.

A chiudere il codice è la parte VIII, “Disposizioni finali”, suddivisa in sette capi, nei quali sono riportate altre informazioni utili che integrano le sopradescritte parti.

Il codice di giustizia contabile, dunque, come affermato in precedenza, racchiude in 219 articoli la totalità delle disposizioni processuali riguardanti le diverse tipologie di giudizio. Da tali giudizi, ad oggi, emergono due importanti principi: quello del “giusto processo” e quello della parità delle parti, espressamente previsti dall’articolo 111 della Costituzione.

CAPITOLO II

Il processo contabile

1. Il giudizio di responsabilità

La prima tipologia di giudizio presa in esame dal codice contabile è il giudizio di responsabilità.

Tale giudizio è promosso dal pubblico ministero quando si ha notizia di un danno erariale. La segnalazione del danno può avvenire da parte della sezione di controllo, da parte di un privato cittadino o può essere la procura stessa ad agire d'ufficio se nello svolgimento delle sue funzioni riscontra la presenza di un possibile danno erariale.

Al riguardo, l'articolo 52 del codice di giustizia contabile sancisce che «i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono prestarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente.»⁷

Una volta effettuata la segnalazione presso la procura, il pubblico ministero, previa verifica della regolarità del contenuto della stessa, avvia

⁷ A. Baldanza, L. Monfeli, *Codice di giustizia contabile e leggi correlate*, Giuffrè, Milano, 2020 (pag. 63)

la fase istruttoria che ha inizio con la raccolta di tutti gli elementi necessari ad accertare il danno. In questa fase il procuratore può avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza o di altre Forze di polizia nonché di dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione.

Il pubblico ministero a capo dell'indagine può inoltre richiedere attraverso decreto motivato: l'esibizione di documenti o atti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, audizioni personali di soggetti informati, ispezioni o accertamenti (con l'ausilio delle forze armate precedentemente citate), nonché sequestro documentale e consulenze tecniche.

La fase istruttoria, per la quale è garantita dall'articolo 57 del codice la massima riservatezza, si conclude, tranne che nei casi di prescrizione o archiviazione, con l'invito del procuratore al presunto responsabile a fornire informazioni o spiegazioni riguardo la condotta oggetto di indagine. L'atto di invito a dedurre, notificato al convenuto, contiene gli elementi contestati emersi nella fase istruttoria. Dalla data della notifica decorrono quarantacinque giorni «entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.»⁸

Il "Titolo II" della seconda parte del codice, intitolato "Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale" racchiude un insieme di norme che abilitano il pubblico ministero a eseguire atti di conservazione o sequestro nei confronti del convenuto al fine di salvaguardare il patrimonio erariale.

⁸ A. Baldanza, L. Monfeli, *Codice di giustizia contabile e leggi correlate*, Giuffrè, Milano, 2020 (pag.71)

Nei casi in cui gli elementi emersi siano sufficienti a ritenere che vi sia stato dolo ai danni dell'erario, la fase istruttoria si conclude con la notifica dell'atto di citazione in giudizio al presunto responsabile.

1.1 Il rito ordinario

Nel caso del rito ordinario, l'iter prevede che il presidente di sezione fissi l'udienza con decreto entro dieci giorni dal deposito dell'atto di citazione e contestualmente determini un limite di tempo, non inferiore a venti giorni, nell'arco del quale il convenuto possa depositare memorie e documenti. In casi di urgenza e previo decreto da notificare alle parti, l'art. 89 del codice contabile prevede inoltre che il presidente possa accorciare i termini previsti per la fissazione dell'udienza, fino a dimezzarli.

A questo punto della procedura, il convenuto è tenuto a depositare in cancelleria il proprio fascicolo contenente la procura, i documenti e la copia della citazione notificata ai fini processuali.

L'udienza di fronte al collegio giudicante o al giudice monocratico deve essere pubblica, pena nullità della stessa; è tuttavia prevista la possibilità di svolgimento a porte chiuse nei casi in cui il presidente o il giudice monocratico lo ritengano necessario per ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Nelle udienze è sempre garantita la possibilità del contraddittorio ed è il giudice a moderare la discussione, decidendo i punti da affrontare e determinando la fine del dibattito quando ritiene sufficienti le argomentazioni delle parti.

Le udienze, inoltre, con o senza uditori, vengono interamente trascritte dal segretario del collegio; del relativo verbale, una volta sottoscritto dai presenti, non può essere data lettura se non per espressa e motivata istanza di parte.

L'art. 93 del codice di giustizia contabile determina il rinvio dell'udienza nei soli casi in cui il convenuto non si sia costituito e contestualmente sia stato riscontrato un vizio che porti alla nullità della notifica della citazione.

Al termine dell'udienza, il collegio giudicante si ritira in camera di consiglio ove, esaurita la discussione, viene pronunciata la sentenza. Il documento contenente il verdetto, come previsto dall'art. 101 del codice contabile, deve essere depositato presso la segreteria entro sessanta giorni dal momento della delibera. Una volta depositata dal giudice, la sentenza viene pubblicata e il segretario informa le parti che si sono costituite.

Il Titolo IV della parte II del codice individua i casi nei quali la sentenza può essere portata all'attenzione delle sezioni riunite. Nello specifico, il codice fa riferimento alle "questioni di massima e questioni di particolare importanza", i "regolamenti di competenza" ed infine i "giudizi in unico grado".

1.2 I riti speciali

I riti speciali, disciplinati dal codice di giustizia contabile all'interno del Titolo V, sono: il rito abbreviato, il rito monitorio e il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria.

Il rito abbreviato, regolato dall'art. 130, può essere richiesto alla sezione giurisdizionale dal convenuto in primo grado in alternativa al rito ordinario, previa approvazione del pubblico ministero.

Tale procedimento prevede per il convenuto il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria.

Nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata, invece, il convenuto può richiedere alla sezione di appello competente, con il parere favorevole del procuratore, che il procedimento si concluda attraverso il pagamento di un importo non inferiore al 70% della somma richiesta in citazione.

Il rito abbreviato può essere richiesto anche in appello con il parere favorevole del pubblico ministero.

Una volta formulata la richiesta, il presidente di sezione fissa l'udienza in camera di consiglio dove viene deliberata la decisione; in caso di accoglimento è compito del collegio determinare l'importo ed informare le parti mentre in caso di rigetto della richiesta il giudizio prosegue con rito ordinario.

Il secondo capo del Titolo V disciplina invece il rito monitorio, individuandone l'ambito di applicazione e procedimento.

Con il parere favorevole del pubblico ministero, il presidente di sezione può fare ricorso a tale rito «qualora emergano fatti dannosi di lieve entità patrimoniale lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore a 10.000 euro».⁹

⁹ A. Baldanza, L. Monfeli, *Codice di giustizia contabile e leggi correlate*, Giuffrè, Milano, 2020 (pag. 104)

La terza e ultima tipologia di rito speciale è rappresentata dal rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria.

L'applicazione di tale giudizio è promossa dal pubblico ministero nei casi in cui la Corte dei conti emani sanzioni pecuniarie nei confronti di soggetti responsabili delle violazioni di specifiche disposizioni normative.

Il giudice monocratico responsabile del giudizio può accogliere o rigettare il ricorso. In caso di accoglimento, a seguito della valutazione del comportamento del responsabile, viene emesso un decreto di condanna al pagamento della sanzione proporzionale alla gravità e al comportamento tenuto dal convenuto a seguito della violazione.

L'art. 135 del codice di giustizia contabile garantisce alle parti in causa la possibilità di opposizione al collegio, nel limite massimo di trenta giorni dalla notifica del decreto. Il collegio giudicante, una volta sentite le parti e raccolte eventuali informazioni attraverso ulteriore attività istruttoria, emette la sentenza.

2. Il giudizio sui conti

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha, tra le altre funzioni, il compito di giudicare i conti dello stato e delle altre pubbliche amministrazioni.

L'art. 138 del codice contabile, relativo all'anagrafe degli agenti contabili, sancisce l'obbligo per le amministrazioni di comunicare «alla sezione

giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.»¹⁰

Il conto giudiziale e tutti i documenti relativi alla gestione economica delle amministrazioni devono essere depositati presso la Corte dei conti, anche per via telematica attraverso SiReCo (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti), entro il termine massimo di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Una volta depositato presso la segreteria della Corte e provvisto dell'attestazione di parifica, il conto viene trasmesso al giudice responsabile designato dal presidente di sezione.

Il ricorso al giudizio per la resa del conto viene promosso dal pubblico ministero nei casi in cui: l'agente contabile cessa la propria attività prima di aver depositato il conto giudiziale, i documenti oggetto di esame risultino viziati nei contenuti, vi sia stato un ritardo nella presentazione del conto o sia stato omissivo il deposito dello stesso.

Entro trenta giorni dal deposito del ricorso, il giudice monocratico si esprime sullo stesso con decreto motivato; in caso di accoglimento viene fissato un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione del conto. Trascorso tale periodo, in mancanza della presentazione del conto, viene emessa una sanzione a carico dell'agente contabile.

L'art. 142 del codice concede la possibilità di proporre opposizione al collegio attraverso ricorso da depositare presso la segreteria della sezione

¹⁰ A. Baldanza, L. Monfeli, *Codice di giustizia contabile e leggi correlate*, Giuffrè, Milano, 2020 (pag. 107)

giurisdizionale. Entro dieci giorni dal deposito, il presidente fissa l'udienza e conferisce un termine alle parti per il deposito di memorie e documenti. All'udienza presenzia il collegio giudicante il quale, dopo aver assistito al contraddittorio, emana una sentenza per la quale non vi è possibilità di impugnazione in appello.

3. Il giudizio pensionistico

La terza e ultima area di competenza della Corte dei conti è rappresentata dai giudizi pensionistici.

I magistrati di ogni sezione giurisdizionale regionale concorrono a giudicare, con composizione monocratica, in materia di pensioni civili, militari e di guerra. Il ricorso, da presentare presso la segreteria della sezione giurisdizionale, deve contenere: l'indicazione del giudice, i dati identificativi delle parti coinvolte nel giudizio, gli elementi e le prove a supporto del ricorso e la sottoscrizione del ricorrente oltre che del difensore quando previsto/presente. L'assenza di anche solo uno di questi comporta l'inammissibilità del ricorso.

Una volta depositata la domanda, il giudice monocratico è tenuto a fissare l'udienza entro dieci giorni; tra la data di deposito del ricorso e quella dell'udienza, devono trascorrere almeno centoventi giorni, come previsto dall'art. 155 del codice di giustizia contabile.

Anche nei giudizi pensionistici, come per i giudizi di responsabilità, «se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice

rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione.»¹¹

Almeno dieci giorni prima dell'udienza, il convenuto deve costituirsi dichiarando residenza e domicilio nel comune dove il giudice ha sede e presentando presso la segreteria le memorie difensive e un indirizzo di posta elettronica certificata.

Il convenuto può scegliere di non avvalersi di patrocinio legale tuttavia, durante l'udienza, esso non può prendere oralmente le proprie difese mentre la pubblica amministrazione citata in giudizio può essere rappresentata da un proprio dirigente o da un avvocato delegato.

Durante l'udienza il giudice può interrogare le parti costituite e tentare la conciliazione formulando una proposta transattiva o conciliativa. Il verbale dell'udienza, inoltre, ha efficacia di titolo esecutivo. Quando la conciliazione non avviene, il giudice pronuncia sentenza, anche non definitiva, e dà lettura del dispositivo.

Entro quindici giorni la sentenza deve essere depositata presso la segreteria e il pensionato vincitore del giudizio può richiedere l'esecuzione della sentenza.

Per quanto riguarda il ricorso in appello, infine, l'art. 170 del codice di giustizia contabile stabilisce che «nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alle dipendenze di infermità, lesioni o morte da causa

¹¹ A. Baldanza, L. Monfeli, *Codice di giustizia contabile e leggi correlate*, Giuffrè, Milano, 2020 (pag. 117)

di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.»¹²

4. Altri giudizi ad istanza di parte

Gli altri giudizi ad istanza di parte, trattati nella parte V del codice, riguardano tutte le questioni in materia di contabilità che non rientrano nelle tipologie di giudizi precedentemente trattate.

Il ricorso, come per gli altri giudizi, viene presentato attraverso il deposito della domanda presso la segreteria della sezione giurisdizionale, congiuntamente al provvedimento.

Entro dieci giorni dal deposito della domanda di ricorso, il giudice fissa l'udienza con decreto e la segreteria provvede ad informare il ricorrente.

Il pubblico ministero, almeno venti giorni prima delle udienze è tenuto a depositare presso la segreteria i documenti contenenti le conclusioni tratte dalla fase istruttoria. Per quanto riguarda la discussione dell'udienza, le decisioni e le possibilità di ricorso, l'art. 176 rimanda alle disposizioni previste per il rito ordinario.

¹²A. Baldanza, L. Monfeli, *Codice di giustizia contabile e leggi correlate*, Giuffrè, Milano, 2020 (pag. 125)

CAPITOLO III

L'esito dell'attività giurisdizionale

1. L'impugnazione della sentenza

Gli strumenti a disposizione per l'impugnazione delle sentenze, elencati dall'art. 177 del codice, sono «l'appello, l'opposizione al terzo, la revocazione e il ricorso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione»¹³.

Il termine identificato dal codice per l'impugnazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e l'atto di impugnazione, per acquisire validità, deve essere regolarmente depositato presso la segreteria del giudice responsabile.

La data della sentenza viene fissata dal presidente di sezione, salvo i casi in cui sia stata già formulata nell'atto di impugnazione, che definisce inoltre il termine entro il quale devono essere depositati i documenti e le memorie difensive delle parti.

Nel caso in cui una sentenza venga impugnata da più parti coinvolte nello stesso processo, tutte le impugnazioni devono essere riunite, tuttavia, nel caso di una mancata congiunzione delle stesse, la decisione di una impugnazione non è vincolante né è causa di improcedibilità per le altre.

¹³ A. Baldanza, L. Monfeli, *Codice di giustizia contabile e leggi correlate*, Giuffrè, Milano, 2020 (pag. 128)

1.1 L'appello

La prima forma di impugnazione della sentenza trattata dal codice di giustizia contabile è l'appello, al quale si può fare ricorso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

La richiesta deve contenere tutti gli elementi elencati dall'art. 190 del codice, pena nullità, ovvero: i capi della sentenza per i quali si intende far ricorso e le motivazioni che hanno portato il convenuto a violare la legge.

L'atto di ricorso inoltre deve essere provvisto dell'istanza di fissazione dell'udienza e «sottoscritto, a pena l'inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione»¹⁴.

Occorre evidenziare che per i giudizi pensionistici, a differenza delle altre tipologie di giudizio, la domanda di ricorso in appello sospende l'esecuzione della sentenza di primo grado.

Per quanto riguarda la costituzione in appello, l'art 191 del codice rimanda alla procedura prevista per i giudizi di primo grado.

L'appellante, inoltre, come previsto dall'art. 196 del codice, è tenuto a presenziare in sede di udienza di discussione; la sua assenza è causa di rinvio dell'udienza e la ripetuta contumacia (nell'udienza rinviata) causa l'improcedibilità dell'appello e l'impossibilità di proporre nuovamente domanda di ricorso.

Durante l'udienza di appello non possono essere prodotti nuovi documenti o nuove prove fatta eccezione per i casi in cui il convenuto dimostri che sia stato impossibilitato a presentarli nell'udienza di primo grado.

¹⁴ A. Baldanza, L. Monfeli, *Codice di giustizia contabile e leggi correlate*, Giuffrè, Milano, 2020 (pag. 133)

1.2 L'opposizione del terzo

Il codice di giustizia contabile prevede la possibilità, per un soggetto terzo, di impugnare una sentenza pronunciata quando questa sia causa di dolo o collusione a suo danno.

La domanda di ricorso per opposizione del terzo deve essere proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata nel termine massimo di sessanta giorni (dal deposito della stessa).

A seguito del deposito della domanda di ricorso, il giudice dispone di dieci giorni per fissare l'udienza e decretare il termine per la costituzione delle parti e il deposito di documenti e memorie.

Il ricorso per opposizione del terzo, inoltre, non è causa di sospensione della sentenza impugnata.

L'art. 201 comma 9, infine, abilita il giudice che dichiara inammissibile o improcedibile la domanda di ricorso o che rigetti la stessa, a emanare una pena pecuniaria a carico del ricorrente.

1.3 La revocazione

Il ricorso per revocazione può essere eseguito per impugnare sia sentenze in unico grado che sentenze d'appello nei casi previsti dall'art. 202 del codice contabile, ovvero quando: la sentenza sia causa di dolo da una delle parti coinvolte nel processo ai danni di un'altra, una delle prove risulti falsa successivamente alla pronuncia della sentenza, emergano documenti decisivi successivamente alla pronuncia che non potevano essere prodotti in giudizio, vi siano stati errori nell'esame dei conti, siano stati commessi

errori di fatto che abbiano pregiudicato la sentenza o quando la sentenza pronunciata sia contraria a una precedentemente emanata e avente autorità.

Anche la domanda di revocazione, come per le fattispecie precedentemente trattate, deve essere proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata nel termine massimo di sessanta giorni dal deposito della sentenza.

Il giudice quindi, entro dieci giorni dal ricorso, fissa l'udienza e decreta il termine entro cui le parti debbano costituirsi e depositare documenti e memorie.

In sede d'udienza di discussione presenza il giudice responsabile della sentenza impugnata o in caso di composizione collegiale, il collegio giudicante che ha deliberato la stessa.

In merito alla sentenza pronunciata, infine, l'art. 206 afferma che «il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata»¹⁵.

1.4 Il ricorso per cassazione

L'ultima tipologia di impugnazione trattata dal codice contabile è il ricorso per cassazione.

Le decisioni impugnabili in cassazione sono quelle pronunciate in unico grado o in sede d'appello, tuttavia, come per le precedenti, il ricorso in cassazione non sospende le sentenze impugnate.

¹⁵ A. Baldanza, L. Monfeli, *Codice di giustizia contabile e leggi correlate*, Giuffrè, Milano, 2020 (pag. 139)

Quando la Corte di cassazione si pronuncia sulla giurisdizione della Corte dei conti, «ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata, ai sensi dell'articolo 133 del Codice di procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.»¹⁶

2. L'interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione

Il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale, disciplinato nella parte V del codice "Altri giudizi ad istanza di parte", può essere promosso da una delle parti in causa a seguito di una questione sorta sull'interpretazione di una sentenza.

A seguito delle decisioni di condanna viene spedito, al condannato, il titolo in forma esecutiva consistente in un documento che rispecchi le forme previste dall'art. 212 del codice contabile.

Una volta avviata la procedura, è compito dell'amministrazione o dell'ente creditore provvedere alla riscossione del credito da parte degli autori del danno erariale.

In merito al recupero del credito erariale in via amministrativa, disciplinato dall'art. 215 del codice contabile, occorre specificare che questo è effettuato mediante ritenuta, sulla totalità degli importi dovuti a qualsiasi titolo all'agente pubblico. Tale procedura deve essere tempestivamente promossa dall'ufficio preposto e il soggetto debitore deve darne esecuzione immediata.

¹⁶ A. Baldanza, L. Monfeli, *Codice di giustizia contabile e leggi correlate*, Giuffrè, Milano, 2020 (pag. 140)

Per quanto concerne invece l'esecuzione forzata, promossa dinanzi al giudice ordinario, è compito del pubblico ministero accertarsi delle condizioni di solvibilità del debitore al fine di accertare la sua reale situazione patrimoniale e, nel caso in cui essa risulti sufficiente, fornire disposizioni per l'attuazione delle attività di espropriazione.

L'ultima tipologia di giudizio trattata dal codice contabile è il giudizio di ottemperanza. Il ricorso a tale giudizio, proposto «al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza»¹⁷, deve essere presentato con diffida e notificato a tutte le parti del processo.

In caso di accoglimento del ricorso da parte del giudice, viene ordinata l'ottemperanza e vengono prescritte le modalità di svolgimento; il giudice è altresì tenuto a fornire i chiarimenti richiesti.

¹⁷ A. Baldanza, L. Monfeli, *Codice di giustizia contabile e leggi correlate*, Giuffrè, Milano, 2020 (pag. 145)

CAPITOLO IV

La Corte dei conti verso la digitalizzazione

Il processo di digitalizzazione che sta interessando la Corte dei conti negli ultimi anni e, più in generale, la pubblica amministrazione è un tema molto dibattuto a causa della sua eccessiva lentezza.

Una spinta verso una maggiore informatizzazione, però, è stata data dalla pandemia da Coronavirus che ha costretto il governo italiano ad accelerare il processo di digitalizzazione stanziando, attraverso il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), oltre nove miliardi di euro per il piano di “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nelle Amministrazioni pubbliche”.

Lo sforzo attuato sinora non ha tuttavia portato ai risultati sperati poiché, come risulta dai dati dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano del 2021, «il nostro paese si colloca in 17° posizione tra i 27 Stati dell’UE per fattori abilitanti la trasformazione digitale e 23° per effettivo livello di digitalizzazione»¹⁸.

Per quanto riguarda la sola Corte dei conti però, occorre sottolineare che la pandemia ha solo accelerato un processo già avviato nei primi anni 2000 e che, nel 2019, aveva già fatto un importante passo avanti attraverso il rinnovamento di SiReCo (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti),

¹⁸ www.tecnelab.it/test/test/litalia-solo-20-in-europa-nella-digitalizzazione-loportunita-del-pnrr

l'applicativo attraverso il quale vengono depositati i conti giudiziali alla Corte dei conti.

Negli anni Sireco ha completamente sostituito le precedenti procedure di deposito del conto giudiziale, divenendo l'unico mezzo per adempiere a tale attività al punto che, come previsto dalla normativa vigente, «per il responsabile che omette di trasmettere i conti via Sireco (entro il termine generale di 30 giorni dalla sua approvazione, ovvero entro il termine stabilito dalle disposizioni speciali interne a ciascuna amministrazione) è prevista una sanzione pecuniaria non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce.»¹⁹

Durante i ripetuti lockdown, inoltre, causa l'impossibilità degli spostamenti, le sentenze dinanzi la Corte dei conti, proprio come per gli altri processi civili, sono state discusse da remoto. Nonostante lo svolgimento di alcuni processi a distanza sia continuato anche dopo la fine dei lockdown, la Sezione centrale di controllo attraverso il comunicato stampa n. 1 del 02/01/2023 ha affermato che: "l'introduzione del processo civile telematico e gli obiettivi di maggiore efficienza legati alla digitalizzazione dei giudizi garantiscono solo in parte il rispetto del principio della ragionevole durata dei processi, che appare per lo più perseguibile con adeguate procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie". All'interno dello stesso documento i magistrati contabili sottolineano che «la digitalizzazione dei processi costituisce un percorso lungo e laborioso,

¹⁹ www.funzionarioamministrativo.it/2021/06/07/guida-conti-giudiziali-su-sireco/

come testimoniano le numerose raccomandazioni UE sulla riduzione dei tempi della giustizia italiana»²⁰.

Le criticità fin qui evidenziate, dunque, pongono una sfida per il futuro; portare l'Italia al fianco delle altre potenze europee in termini di informatizzazione e quindi, di maggiore rapidità nello svolgimento dei processi civili e penali.

²⁰

https://finanza.repubblica.it/News/2023/01/02/giustizia_corte_conti_per_velocizzare_i_processi_civili_digitalizzazione_e_insufficiente-43/

CONCLUSIONI

L'obiettivo della presente trattazione è descrivere le principali funzioni della Corte dei conti ponendo in particolar modo l'attenzione sulla sezione giurisdizionale e, attraverso il quarto capitolo, analizzare il tema della digitalizzazione delle PA, un tema tanto attuale quanto dibattuto che ha avuto ampia considerazione nel PNRR.

La possibilità di svolgere i processi da remoto sembrerebbe l'unico modo per ridurre drasticamente i tempi della giustizia italiana e permetterebbe, parallelamente, di recuperare un margine importante nelle tempistiche impiegate per l'adempimento delle pratiche burocratiche.

Il dispendio di tempo dovuto alla lunghezza dei processi «provoca ripercussioni dannose sul piano economico alle parti del processo»²¹; proprio per queste ragioni risulta urgente una riforma della giustizia italiana, al fine di «accelerare i processi che costano all'Italia due punti di Pil.»²²

Un segnale di speranza in questo senso è stato lanciato dal ministro della giustizia Carlo Nordio in occasione del Festival dell'Economia di Trento. Durante il suo discorso all'interno del palazzo della regione, infatti, il ministro ha parlato di un importante potenziamento digitale previsto dal PNRR, in particolare l'introduzione di attività telematiche per i concorsi in magistratura, al fine di velocizzare il processo e di «assumere più magistrati

²¹ www.lexetres.it/area-legale-law/la-lentezza-della-giustizia-italiana-e-dannosa-ma-c-e-una-soluzione

²² ristretti.org/nordio-va-avanti-e-riformera-la-giustizia

e nella metà del tempo»²³; con un maggiore numero di “addetti ai lavori” sarà infatti possibile abbreviare le tempistiche con numerosi vantaggi anche per le casse dello Stato e dei cittadini.

²³ www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Nordio-Semplice-chiara-e-digitale-la-giustizia-che-vorrei

BIBLIOGRAFIA

A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, il Mulino, Bologna, 2018

A. Canale, D. Centrone, F. Freni, M. Smioldo, *La Corte dei conti*, Giuffrè, Milano, 2022

A. Canale, F. Freni, M. Smioldo, *Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti*, Giuffrè, Milano, 2021

A. Baldanza, L. Monfeli, *Codice di giustizia contabile e leggi correlate*, Giuffrè, Milano, 2020

SITOGRAFIA

www.treccani.it

www.cortedeiconti.it

www.openpolis.it

www.funzionepubblica.gov.it

www.tecnelab.it

www.funzionarioamministrativo.it

www.finanza.repubblica.it

www.lextres.it

ristretti.org

www.ufficiostampa.provincia.tn.it